



COMUNE di LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 26/03/2015

*TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 26/03/2015, AD OGGETTO:*

OGGETTO: Modifica al vigente Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

CONS. SCARDAVILLI

Dopo un'analisi fatta con una lettura, un'analisi fatta con l'Ufficio tecnico e la Dott. Ssa Cardinali ci siamo resi conto che per quanto abbiamo deciso, dopo un'analisi di cambiare due articoli.

L'Art. 18 che è solo un cambiamento di una prassi che già si faceva, regolamentare questa prassi che già facevano all'interno del cimitero cioè l'assegnazione di loculi retrocessi, il che vuole dire che noi il regolamento cimiteriale dice che l'assegnazione viene fatta nelle aree nuove dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso questa è la regola per quanto riguarda l'assegnazione, capita che ci sono dei loculi retrocessi in altre aree, per correttezza prima di assegnare un loculo nuovo, viene assegnato il loculo retrocesso e poi subito si ritorna nell'area nuova.

*In questa circostanza abbiamo deciso di aggiungere una cosa in più, quando c'è la necessità da parte di famiglie di comprare due loculi contemporaneamente per fare in modo che i due coniugi possono stare vicino, in questa circostanza si può evitare, giustamente, quando c'è un loculo retrocesso, non essendocene due, si può passare questa regola, andare nell'area nuova, assegnare i due loculi vicini, assegnati i due loculi vicini, subito dopo assegnare il loculo retrocesso, questo per quanto riguarda l'Art. 18. Per quanto riguarda l'Art. 19 la restituzione dei loculi, qui negli anni ci sono stati un po' di cambiamenti, prima del settembre 2011 la restituzione dei loculi veniva fatta in un unico modo, quando parlo di restituzione dei loculi, parlo di tombe di famiglia, quindi inizialmente si trovava una prassi che era quella di rimborsare tali fino al 29.09.2011 la retrocessione delle tombe di famiglia era regolata interamente dall'Art. 28 del vigente regolamento comunale, che genericamente parlava di tombe di famiglie edificate, senza porre alcuna distinzione tra le tombe di famiglia edificate dal concessionario, da quelle edificate dal comune e in base al quale in caso di retrocessione debbano *** funebre il rimborso avveniva sulla base della somma risultante da apposita perizia dell'Ufficio tecnico comunale. Dopo il settembre 2011, il Consiglio Comunale N. 71 si è cambiata questa regola, si è deciso di fare due tipi di regolamenti: interventi sull'Art. 28 sulla modifica del comma settimo, l'aggiunta di comma 7 bis e 7 ter e in tale circostanza sono state introdotte due tipologie di rimborso differenti a seconda che la retrocessione sia relativa a tombe di famiglie edificate dal concessionario o edificate dal comune.*

Con questa proposta di deliberazione niente viene modificato per quanto riguarda la quantificazione del rimborso relativo alla retrocessione delle tombe di famiglia edificate dal comune e quindi rimane applicabile lo scaglione precedentemente introdotto, questo cambia solo per quanto riguarda la modifica incide sul rimborso relativo alla retrocessione di tombe di famiglia edificate dal concessionario, cosa vuole dire? Che in questa

circostanza abbiamo deciso di cambiare dall'Art. 28 i criteri fissati dal comma secondo e terzo dell'Art. 19 restituzione loculi, quindi allora allo stato attuale in caso di retrocessione di aree deve applicarsi la disposizione dei commi precedenti dell'Art. 19 relativi alla retrocessione di loculi, con l'applicazione di differenti percentuali di rimborso commisurate dal periodo di durata della concessione in capo al concessionario, non vi sto a dire che percentuali, se le volete sapere ve le dico ma ovviamente va in base agli anni, invece se sull'area retrocessa insiste manufatto funebre il rimborso avviene sulla base della perizia dell'Ufficio tecnico nelle stesse percentuali previste per l'area, la proposta in oggetto riguarda solo la modifica del comma 3 e quindi incide soltanto sulla quantificazione del rimborso per la retrocessione della tomba di famiglia edificata dal concessionario che naturalmente viene retrocessa insieme all'area in cui il manufatto funebre insiste. Cosa vuole dire? Che noi abbiamo deciso di cambiare questo perché il divario era alto dal pagare il rimborso a chi ridava la tomba di famiglia alla nuova assegnazione, era molto alto il divario di valore economico, abbiamo deciso di portare le percentuali solo a 2, il 50% della somma indicata della perizia se la retrocessione avviene entro il 30° anno della data della concessione, invece il 30% della somma indicata nella perizia se la retrocessione avviene oltre il 30° anno dalla data della concessione, in tale modo l'area del manufatto torneranno nella disponibilità del comune.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Di Capita e Vagge), votanti n. 13, favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Cons. Giorgi e Maggi).